

Al Presidente del Collegio dei geometri

Al presidente dell'Ordine degli Architetti

Al Presidente dell'Ordine degli ingegneri

Al presidente dell'Ordine degli avvocati

Al Presidente del Consiglio Notarile

Al presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti

Oggetto: liquidazione dei compensi all'esperto e allo stimatore.

A seguito della modifica del disposto dell'art. 161 disp. Att. c.p.c. in materia di liquidazione dei compensi, si rende necessario indicare le modalità con le quali il Giudice intende dare attuazione alla normativa.

La norma richiamata rischia di rendere assai complicata la liquidazione del dovuto agli esperti e stimatori, di ritardare significativamente il saldo sulla base di eventi che non sono nella disponibilità delle parti del processo né del giudice e di aggravare enormemente il lavoro di quest'ultimo.

Nel rispetto della normativa vigente, si ritiene, dunque, opportuno aumentare l'importo dell'acconto ricevuto dall'esperto o stimatore al momento del conferimento dell'incarico nella misura di € 800,00 per lotto (per lotto si intende ogni singola unità immobiliare, comprensiva di accessori e posti auto nonché ogni gruppo di terreni omogenei); laddove il ctu non sia in grado di individuare previamente il numero dei lotti richiederà al creditore procedente (o al creditore surrogatosi al procedente) € 800,00 per i fabbricati ed € 800,00 per i terreni, immediatamente, e il restante acconto sulla base dei lotti individuati al momento del deposito dell'elaborato); l'acconto sarà versato al richiedente nel termine di giorni **trenta** dalla richiesta, pena l'estinzione della procedura, su segnalazione dello stesso nominato. Ciò anticipa significativamente la percezione di una buona parte del compenso liquidabile all'esperto e, in parte compensa il significativo ritardo nel pagamento del conguaglio sulla base dell'effettivo prezzo di vendita.

Più precisamente:

A) Per gli incarichi conferiti dopo il 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del d.l. 83\15):

l'esperto ha diritto ad un acconto pari a € 800,00 per ciascun lotto da stimare.

Il residuo compenso dovuto sarà liquidato all'esito della vendita di ciascun lotto stimato, sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.

B) Per gli incarichi conferiti in data anteriore al 27 giugno 2015, anche già conclusi ma non liquidati:

il creditore procedente (o quello surrogatosi al procedente) dovrà, a richiesta dell'esperto \stimatore o anche in via autonoma, integrare l'acconto già versato fino a concorrenza di € 800,00 per ciascun lotto. Laddove l'esperto non ottenga il pagamento nel termine di giorni **quarantacinque** dalla richiesta, segnalerà la circostanza al giudice che disporrà una specifica liquidazione, così da procurare all'esperto un titolo esecutivo contro il creditore procedente.

Il residuo compenso dovuto sarà liquidato all'esito della vendita di ciascun lotto stimato, sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.

In caso di estinzione della procedura.

Il compenso dell'esperto e dello stimatore saranno liquidati sulla base del valore di stima o dell'ultima vendita andata deserta.

NB. Al fine di consentire il pagamento del residuo compenso dovuto all'esperto stimatore con il ricavato della vendita, il creditore procedente dovrà trasmettere al delegato, al momento dell'aggiudicazione di ciascun lotto, il modello sotto indicato. In caso contrario, il giudice liquiderà il compenso all'esperto che dovrà essere anticipato dal procedente\surrogato. Non saranno ammesse certificazioni tardive.

Firenze, 8 settembre 2015

Il Giudice delle esecuzioni

Lucia Schiavetti



MODELLO che il creditore procedente\surrogato deve depositare presso il delegato al momento dell'aggiudicazione di ciascun lotto e che verrà dal delegato trasmesso al giudice unitamente alla bozza del decreto di trasferimento per la liquidazione del compenso finale all'esperto stimatore

Il sottoscritto creditore procedente, con riferimento al lotto X, dichiara di aver corrisposto al ctu acconti per € _____, come da ricevuta\fattura che allega, da detrarsi dal compenso finale che sarà al medesimo liquidato sul ricavato dalla vendita.

Firenze,

Il Creditore procedente

